

Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e procedimento di autorizzazione unica e di VIA

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 25 ottobre 2017, n. 1599 - Salamone, pres.; Tallaro, est. - Toscano ed a. (avv. Noto) c. Comune di Tarsia (avv. Lanzo) ed a.

Ambiente - Procedura abilitativa semplificata - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante una turbina eolica di potenza nominale di 60 kW - Procedimento di autorizzazione unica e VIA - Necessità - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. – Graziella Wind S.r.l. ha avviato la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 marzo 2011, n. 28 (PAS), per la realizzazione, in agro del Comune di Tarsia, nella località Manca di Airello, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante una turbina eolica di potenza nominale di 60 kW, impianto denominato TT1.

Vincenzo Toscano e Anna Laura Prezzo, proprietari di un fondo limitrofo, hanno sollecitato il Comune di Tarsia all'esercizio dei poteri repressivi rispetto a tale intervento, ritenendo che, poiché esso si inserisce nel contesto dell'erezione di numerosi altri aerogeneratori, fosse necessario ricorrere al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (AU), e, soprattutto, occorresse procedere alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e a ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Nel silenzio dell'amministrazione, essi si sono rivolti ai sensi dell'art. 117 c.p.a. a questo Tribunale Amministrativo Regionale, che, con sentenza del 4 luglio 2016, n. 1396, ha imposto all'amministrazione di provvedere espressamente sulla richiesta dei privati.

2. – In affermata ottemperanza del provvedimento giurisdizionale, il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tarsia ha emanato la nota del 9 settembre 2016, prot. n. 4020, con la quale ha negato la necessità di un intervento repressivo, considerato che:

a) non erano necessarie né la VIA, né l'autorizzazione paesaggistica, giacché l'opera non ricade su siti sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, né altrimenti vincolati;

b) la potenza complessiva degli impianti autorizzati o in corso di autorizzazione non supera 1 MW, sicché era sufficiente la PAS;

c) in ogni caso, la PAS presentata è stata sottoposta ad attenta valutazione e risulta conforme alla legge.

3. – Nuovamente Vincenzo Toscano e Anna Laura Prezzo si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l'annullamento della nota da ultimo descritta, di cui hanno affermato l'illegittimità.

Hanno resistito il Comune di Tarsia e anche Graziella Wind S.r.l.

4. – Con ordinanza del 10 febbraio 2017, n. 52, il Tribunale ha negato la tutela cautelare invocata dai ricorrenti.

L'appello proposto dai ricorrenti è stato accolto dal Consiglio di Stato, con ordinanza della Sez. IV del 21 aprile 2017, n. 1694, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza per la discussione del merito, che in effetti si è tenuta in data 11 ottobre 2017.

5. – Con il primo motivo di ricorso, si afferma l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo non è fondato.

Seppur sinteticamente, l'amministrazione ha dato conto, alla luce delle argomentazioni spese dai privati istanti, dei motivi del mancato esercizio del potere repressivo: l'intervento si rivelerebbe legittimo in quanto, a fronte di un intervento di potenza complessivamente non superiore a 1 MW, non si rende necessario procedimento autorizzativo diverso la PAS; l'intervento autorizzato non ricade in alcuna zona vincolata, circostanza che esclude la necessità di ricorrere alla VIA o all'autorizzazione paesaggistica.

6. – Con il secondo, articolato motivo si sostiene, in sintesi, che l'intervento di cui si tratta non avrebbe potuto essere avviato mediante semplice PAS, in quanto si inserisce nel più ampio contesto dell'installazione di 6 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, 6 di potenza nominale di 60 kW, 2 di potenza nominale di 20 kW.

Inoltre, proprio perché non di singolo impianto di aerogenerazione si tratta, ma di vero e proprio parco eolico, l'intervento avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA o, quanto meno, averifica di assoggettabilità.

6.1. – Il motivo non è fondato.

6.2. – Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 6 d.lgs. n. 28 del 2011, attraverso il rinvio al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 12, comma 10 d.lgs. 387 del 2003, e cioè al d.m. 10 settembre 2010, prevede l'operatività della PAS per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sino a 60kW.

Il comma 9 del medesimo articolo 6, però, consente alle Regioni di innalzare il limite di applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza sino a 1 MW. E in effetti, la Regione Calabria ha operato l'innalzamento con deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2012, n. 81.

Nel caso di specie, essendo indiscusso che gli 8 aerogeneratori coinvolti nel complessivo intervento abbiano complessivamente una potenza nominale di 280 kW, non vi è quindi dubbio che fosse applicabile la PAS:

6.3. – Ai sensi dell'art. 6, comma 9 d.lgs. n. 28 del 2011, però, non opera la PAS, bensì l'AU, allorché siano necessarie autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune procedente.

Nondimeno, nel caso di specie, nonostante parte ricorrente abbia dedotto la vicinanza dell'area degli aerogeneratori a zone vincolate e abbia insistito sulla pregevolezza ambientale del contesto in cui essi sono stati inseriti, non risulta che gli impianti sorgano in area assoggettata a particolari vincoli paesaggistici o ambientali.

6.4. – Né, e con ciò si esamina il secondo profilo della censura, era necessario procedere a VIA o alla prodromica verifica di assoggettabilità.

Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 6, comma 6 e 20 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché del successivo allegato III, lett. *c-bis*), e dell'allegato IV, punto 2, lett. *e*), nel testo applicabile *ratione temporis*, vi è necessità della VIA o quanto meno della verifica della assoggettabilità per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, allorché nel procedimento sia prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, e per i soli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Il progetto di cui si tratta, però, non ricadeva, come già più volte specificato, in alcuna delle ipotesi appena delineate.

6.5. – Il ricorrente ha correttamente segnalato come il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con mod. dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, abbia previsto, mediante la modifica dell'art. 6, comma 7, lett. *c*) d.lgs. n. 152 del 2006, che sia un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definire i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.

Tuttavia, le modifiche per le soglie introdotte si applicheranno solo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, per come previsto dal successivo comma 9, il quale integra, infatti, il disposto dell'art. 6, comma 7, lettera *c*), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tale norma, va ricordato, dispone che, *“fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”*.

Si tratta di una disposizione transitoria che significa che le modifiche alla soglie dell'allegato IV entreranno in vigore solo con la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, previsto dal comma 7, lettera *c*) nel testo novellato (in tal senso, TAR Lazio – Roma, Sez. II-*bis*, 4 febbraio 2016, n. 1668).

7. – Con il terzo e ultimo motivo di ricorso si afferma che il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ricadendo in area boschiva quale individuata dal precedente art. 142, comma 1, lett. *g*).

Ritiene il Collegio che la natura boschiva dell'area in cui l'impianto in questione sorge sia solo affermata dal ricorrente, mentre non risulta da alcun documento, ed in particolare, dalle cartografie versate negli atti di causa.

Tale ultimo motivo, pertanto, si rivela inondato sul piano fattuale.

8. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza.

(*Omissis*)